

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE  
PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE E  
LA VENDITA TEMPORANEA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI  
NELLE GIORNATE DI VENERDI' 20 E SABATO 21 MAGGIO 2022  
IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI VASCO ROSSI A TRENTO**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 39/19 di data 13.04.2022

**Oggetto:** in occasione del concerto di Vasco Rossi a Trento che si terrà venerdì 20 maggio 2022, il Comune di Trento intende concedere n. 28 posteggi, di cui n. 23 per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e n. 5 posteggi dedicati alla vendita di prodotti non alimentari tematici (esclusivamente gadget e abbigliamento strettamente attinenti alla manifestazione), con la possibilità di una ulteriore assegnazione di n. 7 posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di esigenze sopravvenute.

**Si precisa che la ditta Fansmania sas detiene, per incarico di Rock Dream srl, l'esclusiva sulla vendita di tutti i prodotti ufficiali dell'artista Vasco Rossi per l'evento Vasco Live 2022 a Trento, vietando di conseguenza a tutti i soggetti partecipanti al bando ogni comportamento o azione che violi tale esclusiva.**

Il presente avviso e i documenti complementari, unitamente alla domanda di assegnazione dell'area, sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso libero, diretto e completo sul sito istituzionale nella sezione Aree tematiche - "Attività economiche".

**1. Postazioni da assegnare:** le postazioni disponibili sono n. 28 posteggi, di cui n. 23 per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e n. 5 posteggi dedicati alla vendita di prodotti non alimentari tematici (esclusivamente gadget e abbigliamento strettamente attinenti alla manifestazione), localizzati nelle aree elencate in calce al presente avviso, con la possibilità di una ulteriore assegnazione di n. 7 posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di esigenze sopravvenute.

Nell'elenco allegato al presente avviso, i posteggi contrassegnati con asterisco potranno essere sostituiti con altri in disponibilità dell'Amministrazione, comunque limitrofi ad aree di parcheggio dedicate al pubblico del concerto.

Per i posteggi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande sarà possibile collocare, all'interno dello spazio in concessione, punti di appoggio per il consumo dei prodotti (fermo il divieto di somministrazione assistita).

**2. Orari di vendita/somministrazione:** dalle ore 8.00 di venerdì 20 maggio alle ore 8.00 di sabato 21 maggio 2022;

**3. Dimensioni posteggi:** 40 mq.

**4. Assegnazione posteggi:** i posteggi sono assegnati dal Servizio Sviluppo economico - Ufficio Sportello attività produttive, in esito alla procedura di pubblica selezione per la formazione della graduatoria dei soggetti ammessi a partecipare, sulla scorta dei criteri per la partecipazione e la formazione delle graduatorie stesse; l'Amministrazione si riserva di ammettere, a suo insindacabile giudizio, solo gli operatori che propongono per il settore non alimentare, esclusivamente gadget e abbigliamento strettamente attinenti alla manifestazione. Ogni operatore può richiedere l'assegnazione di un solo posteggio. Non sono ammesse richieste di modifica o di scambio di

posteggio tra gli operatori.

Gli operatori assegnatari di posteggio devono essere in possesso di attrezzatura idonea a garantire il servizio di vendita o somministrazione.

**5. Canoni e tariffe:** trovano applicazione il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Trento e relative tariffe. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, al termine della manifestazione commerciale, il concessionario provvede a sgomberare il suolo pubblico dai rifiuti prodotti, portandoli presso la propria abitazione/sede d'impresa, per essere poi smaltiti secondo le modalità previste dal Comune di riferimento. In alternativa, gli imballaggi, i rifiuti organici, le cassette in legno/plastica sono conferiti in forma gratuita presso il CRM di Mattarello, via della Gotarda con la precisazione che tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dagli operatori che hanno un'utenza rifiuti attiva nel comune di Trento (al momento del conferimento dei rifiuti, gli operatori devono essere in possesso della concessione per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati/posteggi isolati del territorio comunale.)

**6. Termine e modalità per la presentazione delle domande:** le domande per l'assegnazione dei posteggi vanno presentate **utilizzando il modello in calce al presente avviso**, complete di marca da bollo (del valore di Euro 16,00.-) al Comune di Trento entro le ore **12:00 del 26 aprile 2022**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed inviata direttamente all'indirizzo di PEC:

[ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it](mailto:ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it)

Faranno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna della pec inviata al server del Comune di Trento.

**7. Requisiti di ammissibilità (a pena di esclusione):**

- essere imprese individuali OPPURE società in possesso dei requisiti morali previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (non sono richiesti i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande) OPPURE produttori agricoli in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del d.lgs. 228/2201;
- non trovarsi in presenza di pregiudiziali ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011);
- avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in situazione debitoria nei confronti del Comune di Trento dovuta al mancato pagamento del canone di posteggio, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone mercatale, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata.

**Sono inammissibili le istanze:**

- a) presentate fuori dal termine;
- b) presentate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata;
- c) prive di sottoscrizione o con sottoscrizione irregolare (non in forma autografa o digitale);
- d) non corredate della copia di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale (il documento non è necessario in caso di firma digitale) o degli altri soggetti con poteri di amministrazione tenuti a rilasciare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali;
- e) prive della sottoscrizione della procura speciale in forma autografa da parte del richiedente, se presentate a mezzo intermediario;
- f) prive della autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte del titolare o del legale rappresentante;
- g) in caso di società, prive della autocertificazione dei requisiti di accesso all'esercizio del commercio al dettaglio su suolo pubblico da parte dei soggetti con poteri di amministrazione;
- h) che presentino omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente.

**Le domande sono direttamente archiviate senza soccorso istruttorio per le ipotesi di cui alle lettere a) e b).**

L'Amministrazione procede preliminarmente con la verifica d'ufficio della procedibilità e della ammissibilità delle domande, concedendo un termine non superiore a 3 giorni per la regolarizzazione delle medesime (se non esclusa dal soccorso istruttorio come indicato sopra). Per le domande procedibili viene richiesto, con termine non superiore a 3 giorni, il versamento di quanto dovuto (imposta di bollo, canone patrimoniale e diritti di istruttoria) con contestuale presentazione (ad esclusione delle imprese agricole) della Segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o Segnalazione certificata di inizio attività di vendita temporanea, in base all'attività svolta.

Per la presentazione della Scia di somministrazione o di vendita temporanea sono dovuti diritti di istruttoria pari ad euro 26,00 che saranno richiesti contestualmente al pagamento del canone patrimoniale e dell'imposta di bollo.

**Allo scadere dei termini previsti dall'Amministrazione, in assenza di presentazione di ricevuta dei pagamenti effettuati e/o della Scia di vendita/somministrazione, l'operatore viene escluso dall'assegnazione e l'Amministrazione procederà ad assegnare il posteggio scorrendo la graduatoria tra gli operatori non risultati assegnatari di posteggio.**

**8. Costi:** i costi a carico degli operatori sono i seguenti:

- per la presentazione della domanda di suolo pubblico: 1 marca da bollo da Euro 16,00 che va applicata sulla domanda di posteggio

- in caso di assegnazione del posteggio:

<b>Altri costi (solo in caso di assegnazione dell'area)</b>	<b>Canone patrimoniale</b>
- € 16,00 per marca da bollo virtuale - € 26,00 per diritti di istruttoria domanda area - € 26,00 per diritti di istruttoria SCIA somministrazione o vendita <b>(solo per soggetti diversi da imprese agricole)</b>	come da elenco dei posteggi sulla base della localizzazione

**9. criteri per l'assegnazione dei posteggi e la predisposizione delle graduatorie:** la selezione degli operatori che hanno presentato istanza e l'abbinamento con il posteggio di vendita/somministrazione avviene con **sorteggio in seduta pubblica, alla presenza di un pubblico ufficiale del Servizio di Polizia Locale del Comune di Trento**. Le operazioni di sorteggio sono effettuate per settore merceologico, con suddivisione in due urne differenti (settore alimentare e settore non alimentare). In altre due urne sono inseriti i nominativi degli operatori partecipanti alla selezione, divisi tra chi richiede il posteggio la somministrazione e chi richiede il posteggio per la vendita. L'assegnazione del posteggio avviene mediante abbinamento tra il nominativo estratto e il numero di posteggio estratto dall'urna corrispondente alla tipologia di settore richiesta, fino ad esaurimento. Concluse le operazioni di abbinamento tra richiedenti estratti e posteggi a disposizione, si procede alla formazione di due graduatorie (somministrazione e vendita non alimentare). Qualora si rendessero disponibili un maggior numero di posteggi dedicati alla somministrazione e/o alla vendita, fino a un numero massimo di 35, gli stessi verranno assegnati scorrendo la graduatoria del rispettivo settore. Le graduatorie hanno anche funzione di riserva qualora si dovessero liberare dei posteggi già assegnati.

Data, ora e luogo della seduta pubblica di sorteggio verranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione Aree tematiche - "Attività economiche".

**10. prescrizioni e limitazioni:**

Gli operatori devono essere dotati di idonea attrezzatura (mezzi o banchi) ed, in particolare, gli operatori del settore alimentare devono essere dotati di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività su area pubblica, certificata dal corrispondente titolo sanitario. Gli operatori che facciano uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) per la cottura di cibi e bevande devono essere in possesso di una dichiarazione, avente durata annuale, nella quale si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia e di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tali apparecchiature. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento della manifestazione.

L'operatore che ha conseguito la concessione dell'area, ha l'obbligo a fine manifestazione di ripristinare l'area entro le ore 18.00 del giorno 21 maggio 2022, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare eventuali danni prodotti dall'uso dello spazio concesso. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

L'operatore in concessione deve altresì garantire il rigoroso rispetto delle normative al momento vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

**Non è consentita la subconcessione del posteggio**, ai sensi del comma 6 dell'art. 41 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Non è fornito dall'Amministrazione l'allacciamento ad acqua ed elettricità. Gli operatori potranno utilizzare gruppi elettrogeni e generatori.

L'utilizzo di bicchieri e stoviglie in vetro o altro materiale frangibile è vietato.

L'Amministrazione può sospendere la pubblicazione del bando, revocare, sospendere, modificare o non rilasciare il provvedimento di concessione della/e area/e, con atto motivato ed in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, nonché per motivi correlati alla gestione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID\_19) o qualora non si formalizzino, tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento i rapporti concessori relativi alle aree oggetto del presente bando.

Richieste di suolo pubblico per la vendita o la somministrazione temporanea con modalità e termini diversi da quelli prescritti nel presente provvedimento non possono essere accolte.

**11. Trattamento dei dati personali:** L'Amministrazione, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, fornisce l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente procedura e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

**12. Responsabile del procedimento e informazioni:** il responsabile del procedimento per l'assegnazione delle aree di suolo pubblico destinate alla vendita nell'ambito della manifestazione in oggetto è il dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo economico o suo delegato.

Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente invito devono pervenire per iscritto al Servizio Sviluppo economico – Ufficio Sportello Attività Produttive, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:

[ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it](mailto:ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it)

Tali richieste devono pervenire nelle forme sopra riportate non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. I chiarimenti saranno forniti a mezzo posta certificata (PEC) non oltre 2 giorni prima della scadenza del termine sopra citato e saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto dall'Ufficio Sportello attività produttive, unico autorizzato a riscontrare alle istanze degli interessati.

Il presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge provinciale 23/1992.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio della concessione delle aree è fissato, salvo sospensioni, in 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**LA DIRIGENTE**  
**dott.ssa Katia Beatrici**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)